



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Ordinanza n. 15 del 20.03.2015

Prot. n. 0004511 del 23.03.2015

## UFFICIO TECNICO

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente  
Dirigente/Resp. del Proc.: geom. Carlo Pajaro

RACCOMANDATA A/R

Al Sig.

**RUFFATO GIUSEPPE**  
**via Lusore, n. 39**  
**30035 Mirano (VE)**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il verbale di accertamento, dello stato dei luoghi e delle cose, della Polizia Locale dell'u.c. del miranese presidio di Santa Maria di Sala, reg. 31/RPG/2014, dal quale si evince che nell'area, oggetto del sopralluogo avvenuto in data 27.08.2014, meglio individuata catastalmente al foglio 12, mappale 682, del Comune di Santa Maria di Sala (VE), sito in via Salgari, frazione di Caselle, sono state eseguite opere edilizie, in particolare:

- realizzazione di una recinzione, a perimetro della proprietà sui lati sud ed est, costituita da un basamento in calcestruzzo, avente altezza media 30 cm e spessore di 20 cm, e rete plastificata sostenuta da paletti metallici per una altezza totale dal suolo di m. 1,50 e di lunghezza lato Est ml 24,00 e lato Sud ml 24,00;
- sul lato sud (prospiciente via Salgari ed il fosso consortile) è presente un accesso pedonale posto sul ponte esistente e a metà della predetta recinzione costituito da pilastri di sostegno metallici (sezione cm 12 x 12) e cancello metallico di altezza pari a ml 1,50;

Accertato che l'opera realizzata è in contrasto con la norma ambientale di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto le opere sono state eseguite senza la preventiva Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del punto 11 del D.P.R. 09.07.2010, n. 139 ed è stata violata la norma edilizia in quanto non è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La recinzione realizzata lungo lo scolo consortile "Fosso dei Selgari" risulta essere non conforme a quanto specificato al punto 1.1 - CARATTERI GENERALI dell'art. 85 "Zone Agricole" delle N.T.A.:

*"Distanza minima dei fabbricati dal ciglio dei corsi d'acqua e dal piede degli argini:*

*ml 10, distanze inferiori possono essere ammesse solo dopo aver ottenuto la necessaria concessione idraulica dagli enti competenti e la distanza minima da mantenere in tutti i casi è di ml 4.*

*Lungo i canali consorziali secondari e lungo le canalette irrigue deve essere lasciata una fascia operativa di ml. 4 al fine di permettere le manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite dagli enti competenti. Si ricorda inoltre che i fabbricati, le recinzioni, i movimenti di terreno, le siepi e le alberature insistenti lungo tali corsi d'acqua sono soggetti alle restrizioni previste dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368";*

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Acqua Risorgive datata 31.07.2014 prot. n. 12651, acquisita al prot. gen.le in data 05.08.2014 al n. 0012109/2014;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale, n. 133/2014 del 22.12.2014 notificata in data 17.12.2014 al Sig. Ruffato Giuseppe, con la quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori sopra descritti;

Preso atto che non è pervenuta nessuna documentazione utile ai fini di agevolare l'istruttoria in corso nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento dell'Ordinanza di cui sopra;

Vista la Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;

Vista la Legge 28.02.1985, n. 47 e s.m.i.;

Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. ed in particolare l'art. 181;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente; Richiamata la Delibera di G.C. del 25.3.1998, n. 370, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;

Richiamato l'art. 33 del vigente Statuto Comunale, in ordine alla sottoscrizione dei provvedimenti;

Preso atto che i sig.ri RUFFATO GIUSEPPE nato a Santa Maria di Sala (VE) il 27.10.1947, C.F. RFFGPP47R27I242L e PERON LAURA nata a Mirano (VE) il 21.07.1951, C.F. PRNLRA51L61F241T, residenti a Mirano (VE) in via Lusore, n. 39, risultano essere attualmente i proprietari dell'area dove è stata realizzata l'opera;

## ORDINA

**Ai signori:**

➤ RUFFATO GIUSEPPE nato a Santa Maria di Sala (VE) il 27.10.1947, C.F. RFFGPP47R27I242L e PERON LAURA nata a Mirano (VE) il 21.07.1951, C.F. PRNLRA51L61F241T, ivi residenti in via Lusore, n. 39, Mirano (VE)

responsabili dell'esecuzione dei lavori abusivamente realizzati, e sopra descritti, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento (art. 31 - comma 3 D.P.R. 380/2001)

## LA RIMESSIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

dei lavori edilizi di cui sopra, realizzati nell'area distinta catastalmente al foglio 14, mappale 682, del Comune di Santa Maria di Sala (VE), sita in via Salgari, non conformi allo strumento urbanistico vigente, alle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) consistenti in:

— realizzazione di una recinzione, a perimetro della proprietà sui lati sud ed est, costituita da un basamento in calcestruzzo, avente altezza media 30 cm e spessore di 20 cm, e rete plastificata sostenuta da paletti metallici per una altezza totale dal suolo di m. 1,50 e di lunghezza lato Est ml 24,00 e lato Sud ml 24,00;



— sul lato sud (prospiciente via Salgari ed il fosso consortile) è presente un accesso pedonale posto sul ponte esistente e a metà della predetta recinzione costituito da pilastri di sostegno metallici (sezione cm 12 x 12) e cancello metallico di altezza pari a ml 1,50;

Ed inoltre dispone che:

- copia della presente ingiunzione venga trasmessa alla Polizia Locale dell'u.c. del miranese presidio di Santa Maria di Sala, per quanto di competenza, ai quali si demanda per la verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- copia della presente ingiunzione venga trasmessa al Consorzio di Bonifica Acqua Risorgive per conoscenza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, (T.A.R.), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
*Geom. Carlo Pajaro*

